

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2004, n. 301

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005.

Vigente al: 10-5-2018

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'[articolo 87 della Costituzione](#);

Visto il [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), recante

"Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto

legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto

legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1,

lettere a) e b), ed all'[articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995](#), riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 10

maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004, relativo alla "Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)";

Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il biennio

economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

per la Polizia di Stato:

SIULP;

SAP;

FSP - Lisipo, Sodipo Rinnovo Sindacale per l'UGL;

SIAP;

Federazione Confederazione CONSAP - Italia Sicura (ANIP -

USP);

per il Corpo della polizia penitenziaria:

SAPPE;

SINAPPE;

Federazione Sindacati Autonomi CNPP - SiAPPe - UGL/FNP;
SiALPe - ASIA;
per il Corpo forestale dello Stato:
SAPAF;
UGL/Corpo Forestale dello Stato;
SAPECOFS;
DIRFOR;

Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Visto il [decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193](#), recante "Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'[articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86](#)";

Vista la [legge 24 dicembre 2003, n. 350](#) (legge finanziaria 2004);

Visto l'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e l'[articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995](#);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato [articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995](#), previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 195 del 1995](#).

Art. 2

Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'[articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164](#), sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====		
Livelli	Incrementi mensili lordi (Euro)	Stipendi tabellari annui lordi (Euro)
=====		
IX	33,90	14.844,14

VIII	30,86	13.013,64
VII-bis	29,53	12.216,25
VII	28,19	11.421,14
VI-bis	27,00	10.703,57
VI	25,81	9.984,79
V	24,28	9.067,95

2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'[articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193](#), e' fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nella tabella 3 allegata al medesimo decreto legislativo, e', pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Qualifiche	Parametro	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2005 (Euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	23.175,00
Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	22.325,25
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	21.475,50
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	20.587,13
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	21.475,50
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	20.934,75
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	20.548,50
Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	19.776,00
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	19.158,00
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	18.655,88
Sovrintendente capo (con 8		

139,00	10,31	21.599,21	Ispettore superiore
SUPS (con 8 anni			qualifiche equiparate 135,50 10,05 21.055,35
			Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate
133,00	9,86	20.666,87	Ispettore capo e
qualifiche			equiparate 128,00 9,49 19.889,92
- Ispettore e			qualifiche equiparate 124,00 9,20 19.268,36
			Vice Ispettore e qualifiche equiparate 120,75 8,96 18.763,34
			Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e
qualifiche			equiparate 122,50 9,09 19.035,28
- Sovrintendente capo			e qualifiche equiparate 120,25 8,92 18.685,65
			Sovrintendente e qualifiche equiparate 116,25 8,62 18.064,09
			Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate
112,25	8,33	17.442,53	Assistente capo (con
8 anni nella			qualifica) e qualifiche equiparate 113,50 8,42 17.636,77
			Assistente capo e qualifiche equiparate 111,50 8,27 17.325,99
			Assistente e qualifiche equiparate 108,00
8,01		16.782,12	Agente scelto e qualifiche
equiparate 104,50	7,75	16.238,26	Agente e

qualifiche | | equiparate | 101,25 | 7,51 | 15.733,24 2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrico, stabilito

dall'[articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301](#), e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'[articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301](#), e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametro	Incrementi mensili	Stipendi annui lordi (euro)	lordi (euro)
Vice questore	aggiunto e	qualifiche	equiparate 150,00 16,50 23.373,00	
		Commissario capo e	qualifiche equiparate 144,50 15,90	22.515,99
		Commissario e	qualifiche	
		equiparate 139,00 15,29 21.658,98		Vice
		commissario e	qualifiche equiparate 133,25 14,66 20.763,02	
		Ispettore superiore	SUPS sostituto commissario e	qualifiche equiparate
139,00	15,29	1.658,98		Ispettore superiore
SUPS (con 8 anni			qualifiche equiparate 135,50 14,91 21.113,61	
			Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	
133,00	14,63	20.724,06		Ispettore capo e
qualifiche			equiparate 128,00 14,08 19.944,96	
--- Ispettore e			qualifiche equiparate 124,00 13,64 19.321,68	
			Vice Ispettore e qualifiche equiparate 120,75 13,28 18.815,27	
			Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e	
qualifiche			equiparate 122,50 13,48 19.087,95	
--- Sovrintendente capo			e qualifiche equiparate 120,25 13,23 18.737,36	
			Sovrintendente e qualifiche equiparate 116,25 12,79 18.114,08	
			Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	
112,25	12,35	17.490,80		Assistente capo
(con 8 anni nella			qualifica) e qualifiche equiparate 113,50 12,49 17.685,57	
			Assistente capo e qualifiche equiparate 111,50 12,27	
17.373,93			Assistente e qualifiche	
equiparate 108,00	11,88	16.828,56		Agente
scelto e			qualifiche equiparate 104,50 11,50 16.283,19	
			Agente e qualifiche equiparate 101,25 11,14 15.776,78 3. Dal 1° settembre 2007, il valore	

del punto parametrico, stabilito dall'[articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301](#), e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'[articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301](#), e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametro	Incrementi mensili lordi (euro)	Stipendi annui lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	127,50	24.705,00
Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	122,83	23.799,15
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	118,15	22.893,30
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	113,26	21.946,28
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	118,15	22.893,30
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	115,18	22.316,85
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	113,05	21.905,10
Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	108,80	21.081,60
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	105,40	20.422,80
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	102,64	19.887,53
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	104,13	20.175,75

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	120,25	102,21	19.805,18
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	98,81	19.146,38
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	95,41	18.487,58
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	96,48	18.693,45
Assistente capo e qualifiche equiparate	111,50	94,77	18.364,05
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	91,80	17.787,60
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	88,83	17.211,15
Agente e qualifiche equiparate	101,25	86,06	16.675,88"

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51](#) nel modificare l'art. 2, comma 3 del [D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170](#) ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'[articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170](#), in applicazione dell'[articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159](#), convertito con modificazioni nella [legge 29 novembre 2007, n. 222](#), viene retrodatata al 1° febbraio 2007".

AGGIORNAMENTO (4)

Il [D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184](#) nel modificare l'art. 2, comma 1 del [D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51](#), che a sua volta modifica l'[art. 2, comma 3 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170](#) ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che a decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrico, stabilito dal comma 3, e' fissato in euro 165,65 annui lordi e a decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrico, e' fissato in euro 172,70 annui lordi.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'[articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente

decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione alla qualifica rivestita nonché alla posizione economica di cui alla tabella B1 allegata al [decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193](#), corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari qualifica ed anzianità:

Qualifiche e posizioni economiche (*)	Livello	Euro
Vice questore aggiunto	IX	32,98
Commissario capo	VIII	33,56
Commissario	VIII	31,11
Vice commissario	VII-bis	29,88
Ispettore superiore sostituto commissario	VII-bis	32,44
Ispettore superiore SUPS con più di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001-76/2001	VII-bis	30,88
Ispettore superiore SUPS con più di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001-76/2001	VII-bis	30,88
Ispettore superiore SUPS con meno di 2 anni e 4 mesi nella qualifica ma destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001-76/2001 VII-bis	VII-bis	30,88
Ispettore superiore SUPS con meno di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001-76/2001	VII-bis	29,77
Ispettore capo con meno di 10 anni nella qualifica	VII	28,88
Ispettore	VI-bis	28,28
Vice ispettore	VI	28,02
Sovrintendente capo con più di 30 anni di serv. e più di 4 anni nella qualifica	VI-bis	27,61
Sovrintendente capo con più di 30 anni di serv. e meno di 4 anni nella qualifica VI-bis	VI-bis	27,61
Sovrintendente capo con meno di 30 anni di serv. e più di 4 anni nella qualifica VI-bis	VI-bis	27,61

Sovrintendente capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica	VI-bis	26,61
Sovrintendente	VI	26,02
Vice sovrintendente	VI	24,23
Assistente capo con piu' 16 anni di serv. e piu' 4 anni nella qualifica	V	26,32
Assistente capo con piu' 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica	V	25,43
Assistente capo con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica	25,43	
Assistente	V	23,87
Agente scelto	V	22,31
Agente	V	21,44

(*) Sono ricomprese le qualifiche corrispondenti delle altre forze di polizia ad ordinamento civile nonche' le qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'[articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193](#), che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'[articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312](#), in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'[articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164](#), riportate nella seguente tabella:

Livelli Qualifiche/ Parametri	=====		
	Anno 2004	Anno 2005	Feriale Festivo o Notturmo
			(euro) notturno festivo
			(euro) (euro)
posizioni			
economiche			

IX | Vice questore
aggiunto e
qualifiche

equiparate | 150,00 | 13,48 | 15,24 | 17,58

VIII | Commissario | | | | |
 | capo e | | | | | |
 | qualifiche | | | | | |
 | equiparate | 144,50 | 12,27 | 13,87 | 16,01

VIII | Commissario | | | | |
 | e | | | | | |
 | qualifiche | | | | | |
 | equiparate | 139,00 | 12,27 | 13,87 | 16,01

VII-bis | Vice | | | | |
commissario					
e					
qualifiche					
equiparate	133,25	11,71	13,24	15,27	

VII-bis | Ispettore | | | | |
superiore					
SUPS					
sostituto					
commissario					
e					
qualifiche					
equiparate	139,00	11,71	13,24	15,27	

VII-bis | Ispettore | | | | |
superiore					
SUPS (con 8					
anni nella					
qualifica)					
e					
qualifiche					
equiparate	135,50	11,71	13,24	15,27	

VII-bis | Ispettore | | | | |
superiore					
SUPS e					
qualifiche					
equiparate	133,00	11,71	13,24	15,27	

VII | Ispettore | | | | |
 | capo e | | | | | |
 | qualifiche | | | | | |
 | equiparate | 128,00 | 11,21 | 12,67 | 14,62

VI-bis | Ispettore | | | | |
 | e | | | | | |
 | qualifiche | | | | | |
 | equiparate | 124,00 | 10,74 | 12,14 | 14,00

VI | Vice | | | | |
 | Ispettore e | | | | | |

	qualifiche equiparate	120,75	10,26	11,60	13,39
VI-bis	Sovrinten- dente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	10,74	12,14	14,00
VI-bis	Sovrinten- dente capo e qualifiche equiparate	120,25	10,74	12,14	14,00
VI	Sovrinten- dente e qualifiche equiparate	116,25	10,26	11,60	13,39
VI	Vice Sovrinten- dente e qualifiche equiparate	112,25	10,26	11,60	13,39
V	Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	9,65	10,91	12,59
V	Assistente capo e qualifiche equiparate	111,50	9,65	10,91	12,59
V	Assistente e qualifiche equiparate	108,00	9,65	10,91	12,59
V	Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	9,65	10,91	12,59
V	Agente e qualifiche				

((4))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51](#) ha disposto (con l'art. 6, comma 1)che "A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'[articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301](#), sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° dicembre 2008	Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Qualifiche ed equiparate	Parametri	euro	euro
Vice Questore aggiunto	150,00	15,18	17,17
Commissario Capo	144,50	14,63	16,53
Commissario	139,00	14,07	15,90
Vice Commissario	133,25	13,49	15,25
Ispettore superiore s.UPS Sostituto Commissario	139,00	14,07	15,90
Ispettore superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	13,71	15,51
Ispettore superiore s.UPS	133,00	13,46	15,22
Ispettore Capo	128,00	12,96	14,65
Ispettore	124,00	12,55	14,18
Vice Ispettore	120,75	12,23	13,82
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	12,40	14,02
Sovrintendente Capo	120,25	12,17	13,76
Sovrintendente	116,25	11,77	13,30
Vice			

Sovrintendente	112,25	11,36	12,85	14,82
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	11,49	12,98	14,99
Assistente Capo	111,50	11,29	12,76	14,72
Assistente	108,00	10,93	12,36	14,26
Agente scelto	104,50	10,57	11,96	13,80
Agente	101,25	10,25	11,59	13,37"

AGGIORNAMENTO (4)

Il [D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51](#), come modificato dal D.P.R. 1

ottobre 2010, n. 184, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'[articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51](#), sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010	Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo	
Qualifiche ed equiparate	Parametri Euro	Euro	Euro	
Vice Questore Aggiunto	150,00	15,52	17,54	20,24
Commissario Capo	144,50	14,95	16,89	19,49
Commissario	139,00	14,38	16,25	18,76
Vice Commissario	133,25	13,78	15,58	17,98
Ispettore s.UPS sostituto commissario	139,00	14,38	16,25	18,76
Ispettore superiore s.UPS (8 anni nella qualifica)	135,50	14,01	15,84	18,28
Ispettore Superiore s.UPS	133,00	13,76	15,55	17,95
Ispettore Capo	128,00	13,24	14,97	17,27
Ispettore	124,00	12,83	14,50	16,73

Vice Ispettore	120,75	12,49	14,12	16,29
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	12,67	14,33	16,52
Sovrintendente capo	120,25	12,44	14,06	16,23
Sovrintendente	116,25	12,02	13,59	15,69
Vice Sovrintendente	112,25	11,61	13,12	15,15
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	11,74	13,28	15,32
Assistente Capo	111,50	11,54	13,04	15,05
Assistente	108,00	11,17	12,63	14,57
Agente scelto	104,50	10,81	12,22	14,10
Agente	101,25	10,48	11,84	13,66"

Art. 4
Indennita' pensionabile

1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'[articolo 5, comma 1, lettera b\)](#), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	1° gennaio 2004 Euro	dal 1° gennaio 2005 Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	45,30	15,90
Commissario capo e qualifiche equiparate	44,50	15,60
Commissario e qualifiche equiparate	44,10	15,40
Vice commissario e qualifiche equiparate	42,30	14,80
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	43,10	15,10

Ispettore capo e qualifiche equiparate	41,10	14,40
Ispettore e qualifiche equiparate	39,80	14,00
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	38,60	13,50
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	39,70	13,90
Sovrintendente e qualifiche equiparate	37,30	13,10
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	37,10	13,10
Assistente capo e qualifiche equiparate	33,40	11,70
Assistente e qualifiche equiparate	30,40	10,70
Agente scelto e qualifiche equiparate	29,00	10,00
Agente e qualifiche equiparate	28,00	10,00

2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'[articolo 5, comma 1, lettera b\)](#), del [decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164](#), come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi dal Dal 1° gennaio 2004 Euro	Incrementi dal Dal 1° gennaio 2005 Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	761,30	777,20
Commissario capo e qualifiche equiparate	747,20	762,80
Commissario e qualifiche equiparate	740,40	755,80
Vice commissario e qualifiche equiparate	710,40	725,20
Ispettore superiore		

SUPS e qualifiche equiparate	723,30	738,40
Ispettore capo e qualifiche equiparate	690,70	705,10
Ispettore e qualifiche equiparate	669,20	683,20
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	648,30	661,80
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	666,20	680,10
Sovrintendente e qualifiche equiparate	626,80	639,90
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	623,70	636,80
Assistente capo e qualifiche equiparate	561,10	572,80
Assistente e qualifiche equiparate	510,80	521,50
Agente scelto e qualifiche equiparate	468,40	478,40
Agente e qualifiche equiparate	432,20	442,20

(1)((2))

AGGIORNAMENTO (1)

Il [D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220](#) ha disposto (con l'art. 2) le seguenti modifiche al comma 2 del presente articolo:

"1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui

all'[articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301](#), sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:

||| Ulteriore incremento

Qualifica	Incremento dal 1° gennaio 2005 (euro)	dal 1° novembre 2005(euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate....	14,80	7,70
Commissario capo e qualifiche equiparate....	14,50	7,60
Commissario e		

qualifiche equiparate....	14,40	7,50
Vice commissario e qualifiche equiparate....	13,80	7,20
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate....	14,00	7,40
Ispettore capo e qualifiche equiparate....	13,40	7,00
Ispettore e qualifiche equiparate....	13,00	6,80
Vice ispettore e qualifiche equiparate....	12,60	6,60
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate....	12,90	6,80
Sovrintendente e qualifiche equiparate....	12,20	6,40
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate....	12,10	6,40
Assistente capo e qualifiche equiparate....	10,90	5,70
Assistente e qualifiche equiparate....	9,90	5,20
Agente scelto e qualifiche equiparate....	9,10	4,80
Agente e qualifiche equiparate....	8,40	4,40

2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'[articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301](#), come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifica	Misure mensili dal 1° gennaio 2005 (euro)	Misure mensili dal 1° novembre 2005 (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate....	792,00	799,70
Commissario capo e qualifiche equiparate....	777,30	784,90
Commissario e qualifiche equiparate....	770,20	777,70
Vice commissario e qualifiche equiparate....	739,00	746,20
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate....	752,40	759,80
Ispettore capo e qualifiche equiparate....	718,50	725,50
Ispettore e qualifiche equiparate....	696,20	703,00
Vice ispettore e qualifiche equiparate....	674,40	681,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate....	693,00	699,80
Sovrintendente e qualifiche equiparate....	652,10	658,50
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate....	648,90	655,30
Assistente capo e qualifiche equiparate....	583,70	589,40
Assistente e qualifiche equiparate....	531,40	536,60

Agente scelto e qualifiche equiparate....	487,50	492,30

Agente e qualifiche equiparate	450,60	455,00"

AGGIORNAMENTO (2)

Il [D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220](#) come modificato dal D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che:

"2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui

all'[articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301](#), come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi mensili lordi (euro)	Valori mensili lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	13,00	812,70

Commissario capo e qualifiche equiparate	12,70	797,60

Commissario e qualifiche equiparate	12,60	790,30

Vice commissario e qualifiche equiparate	12,10	758,30

Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate	12,30	772,10

Ispettore capo e qualifiche equiparate	11,80	737,30

Ispettore e qualifiche equiparate	11,40	714,40

Vice ispettore e qualifiche equiparate	11,00	692,00

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	11,30	711,10

Sovrintendente e qualifiche equiparate	10,70	669,20

Vice sovrintendente e qualifiche equiparate	10,60	665,90

Assistente capo e		

qualifiche equiparate	9,50	598,90
-----	-----	-----
Assistente e qualifiche equiparate	8,70	545,30
-----	-----	-----
Agente scelto e qualifiche equiparate	8,00	500,30
-----	-----	-----
Agente e qualifiche equiparate	12,90	467,90"

Le misure dell'indennita' mensile pensionabile, sono incrementate e rideterminate nei suddetti importi mensili lordi a decorrere dal 1° ottobre 2007.

Art. 5.

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

Art. 6.

Indennita' di presenza festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'[articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140](#), e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

Art. 7.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'[articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164](#), ed all'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348](#), e' incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2004:

- 1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;
- 2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00;
- 3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;

b) per l'anno 2005:

- 1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;
- 2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 6.341.000,00;
- 3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Titolo II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 8.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e'

valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla

data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettera b\), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#).

Art. 9

Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di

polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'[articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164](#), sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Livelli	Incrementi mensili lordi	Stipendi tabellari annui lordi
(Euro)	(Euro)	
IX	33,90	14.844,14
VIII	30,86	13.013,64
VII-bis	29,53	12.216,25
VII	28,19	11.421,14
VI-bis	27,00	10.703,57
VI	25,81	9.984,79
V	24,28	9.067,95

2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrico, stabilito dall'[articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193](#), e' fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nella tabella 4 allegata al medesimo decreto legislativo, e', pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Gradi	Parametro	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2005 (Euro)
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	23.175,00
Capitano	144,50	22.325,25
Tenente	139,00	21.475,50
Sottotenente	133,25	20.587,13
Maresciallo Aiutante SUPS / {Luogotenente}/Maresciallo Aiutante {Luogotenente}	139,00	21.475,50
Maresciallo Aiutante SUPS / Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	20.934,75
Maresciallo Aiutante SUPS / Maresciallo Aiutante	133,00	20.548,50
Maresciallo Capo	128,00	19.776,00
Maresciallo Ordinario	124,00	19.158,00
Maresciallo	120,75	18.655,88
Brigadiere Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	18.926,25
Brigadiere Capo	120,25	18.578,63
Brigadiere	116,25	17.960,63
Vice Brigadiere	112,25	17.342,63
Appuntato Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	17.535,75
Appuntato Scelto	111,50	17.226,75
Carabiniere Scelto / Finanziere Scelto	108,00	16.686,00
Carabiniere /Finanziere	104,50	16.145,25
Carabiniere /Finanziere	101,25	15.643,13 (2) (3a)

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1. **((4))**

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193](#), non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla [legge 29 aprile 1976, n. 177](#), e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'[articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento

complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'[articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164](#).

AGGIORNAMENTO (2)

Il [D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170](#) ha disposto (con l'art. 20) le seguenti modifiche al comma 2 del presente articolo:

"1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall'[articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301](#), e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'[articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301](#), e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi	Parametro	Incrementi mensili	Stipendi annui	lordi (euro)	lordi (euro)
Tenente colonnello	/maggiore	150,00	11,13	23.308,50	
Capitano		144,50	10,72	22.453,86	
Tenente		139,00	10,31	21.599,21	Sottotenente
		133,25	9,88	20.705,72	Maresciallo
SUPS	{luogotenente}				aiutante
	/maresciallo				{luogotenente}
	aiutante				139,00
					10,31
					21.599,21
	Maresciallo				aiutante
					SUPS/maresciallo
aiutante (con 8	anni nel grado	135,50	10,05	21.055,35	
Maresciallo	aiutante				SUPS/maresciallo
					aiutante
					133,00
					9,86
					20.666,87
	Maresciallo capo	128,00	9,49	19.889,92	
	Maresciallo				ordinario
					124,00
					9,20
					19.268,36
	Maresciallo	120,75	8,96	18.763,34	
Brigadiere capo	(con 8 anni nel				grado)
					122,50
					9,09
					19.035,28
	Brigadiere capo	120,25	8,92	18.685,65	
	Brigadiere	116,25	8,62	18.064,09	
	Vice Brigadiere	112,25	8,33	17.442,53	
Appuntato scelto	(con 8 anni nel				grado)
					113,50
					8,42
					17.636,77
	Appuntato scelto	111,50	8,27	17.325,99	
	Appuntato	108,00	8,01	16.782,12	
Carabiniere	scelto/Finanziere				scelto
					104,50
					7,75
					16.238,26
	Carabiniere				/Finanziere
					101,25
					7,51
					15.733,24

Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'[articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301](#), e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'[articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301](#), e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi	Parametro	Incrementi mensili	Stipendi annui	lordi (euro)	lordi (euro)
Tenente Colonnello	/Maggiore	150,00	16,50	23.373,00	
Capitano		144,50	15,90	22.515,99	
Tenente		139,00	15,29	21.658,98	Sottotenente
		133,25	14,66	20.763,02	Maresciallo
SUPS	{luogotenente}				aiutante
	/Maresciallo				{luogotenente}
	aiutante				139,00
					15,29
					21.658,98
	Maresciallo				aiutante
					SUPS/Maresciallo
aiutante (con 8	anni nel grado)	135,50	14,91	21.113,61	
Maresciallo	aiutante				SUPS/Maresciallo
					aiutante
					133,00
					14,63
					20.724,06
	Maresciallo capo	128,00	14,08	19.944,96	
	Maresciallo				ordinario
					124,00
					13,64
					19.321,68
	Maresciallo	120,75	13,28	18.815,27	
Brigadiere capo	(con 8 anni nel				grado)
					122,50
					13,48
					19.087,95
	Brigadiere capo	120,25	13,23		
	Brigadiere	116,25	12,79	18.114,08	
	Vice Brigadiere	112,25	12,35	17.490,80	

----- Appuntato scelto | | | (con 8 anni nel | | | grado) | 113,50|

12,49| 17.685,57 ----- Appuntato scelto | 111,50|

12,27| 17.373,93 ----- Appuntato | 108,00| 11,88|

16.828,56 ----- Carabiniere | | | selto/Finanziere | | |

scelto | 104,50| 11,50| 16.283,19 ----- Carabiniere | | |

/Finanziere | 101,25| 11,14| 15.776,78 3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale,
stabilito dall'[articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301](#), e' fissato
in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare,
individuato nell'[articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301](#), e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi	Parametro	Incrementi mensili lordi (euro)	Stipendi annui lordi (euro)
Tenente Colonnello /Maggiore	150,00	127,50	24.705,00
Capitano	144,50	122,83	23.799,15
Tenente	139,00	118,15	22.893,30
Sottotenente	133,25	113,26	21.946,28
Maresciallo aiutante SUPS {luogotenente} /Maresciallo aiutante {luogotenente}	139,00	118,15	22.893,30
Maresciallo Aiutante SUPS/ Maresciallo aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	115,18	22.316,85
Maresciallo Aiutante SUPS/Maresciallo aiutante	133,00	113,05	21.905,10
Maresciallo capo	128,00	108,80	21.081,60
Maresciallo ordinario	124,00	105,40	20.422,80
Maresciallo	120,75	102,64	19.887,53
Brigadiere mpo (con 8 anni nel grado)	122,50	104,13	20.175,75
Brigadiere mapo	120,25	102,21	19.805,18
Brigadiere	116,25	98,81	19.146,38

Vice Brigadiere	112,25	95,41	18.487,58
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	96,48	18.693,45
Appuntato scelto	111,50	94,77	18.364,05
Appuntato	108,00	91,80	17.787,60
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	104,50	88,83	17.211,15
Carabiniere /Finanziere	101,25	86,06	16.675,88"

AGGIORNAMENTO (3a)

Il [D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51](#) nel modificare l'[art. 20, comma 3 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170](#) ha conseguentemente disposto (con l'art. 25, comma 1) che la decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'[articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170](#), in applicazione dell'[articolo 15 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159](#), convertito con modificazioni nella [legge 29 novembre 2007, n. 222](#), viene retrodatata al 1° febbraio 2007.

AGGIORNAMENTO (4)

Il [D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184](#) nel modificare l'[art. 25, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51](#), che a sua volta modifica l'[art. 20, comma 3 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170](#) ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che a decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrico di cui al comma 3, e' fissato in euro 165,65 annui lordi e a decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrico, comma 3, del [decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170](#), e' fissato in euro 172,70 annui lordi.

Art. 10.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'[articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 9, comma 1, e, per il

2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione al grado rivestito nonche' alla posizione economica di cui alla tabella B2 allegata al [decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193](#), corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari grado, qualifica ed anzianita':

Gradi e posizioni economiche	Livello	Euro
Tenente colonnello Maggiore	IX	32,98
Capitano	VIII	33,56
Tenente	VIII	31,11
Sottotenente	VII-bis	29,88
Maresciallo aiutante SUPS {luogotenente}\ Maresciallo aiutante {luogotenente}	VII-bis	32,44
Maresciallo aiutante SUPS\ Maresciallo aiutante con piu' di 2 anni e 4 mesi nel grado e destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001	VII-bis	30,88
Maresciallo aiutante SUPS\ Maresciallo aiutante con piu' di 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001	VII-bis	30,88
Maresciallo aiutante SUPS\ Maresciallo aiutante con meno 2 anni e 4 mesi nel grado ma destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001	VII-bis	30,88
Maresciallo aiutante SUPS\ Maresciallo aiutante con meno 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001	VII-bis	29,77
Maresciallo capo con meno di 10 anni nel grado	VII	28,88
Maresciallo ordinario con piu' 3 anni e 6 mesi nel grado	VI-bis	28,28
Maresciallo con piu' 1 anno nel grado	VI	28,02
Brigadiere capo con piu' 30 anni di serv. e piu' 4 anni nel grado	VI-bis	27,61
Brigadiere capo con piu' 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado	VI-bis	27,61
Brigadiere capo con meno 30 anni di serv. e piu' 4 anni nel grado	VI-bis	27,61
Brigadiere capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado	VI-bis	26,61

Brigadiere	VI	26,0
Vicebrigadiere con piu' 3 anni e 6 mesi nel grado	VI	24,23
Appuntato scelto con piu' 16 anni di serv. e piu' 4 anni nel grado	V	26,32
Appuntato scelto con piu' 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado	V	25,43
Appuntato scelto con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado	V	25,43
Appuntato	V	23,87
Carabiniere scelto/ Finanziere scelto	V	22,31

Carabiniere /Finanziere | V | 21,44 4. Ai fini della

determinazione del trattamento pensionistico,

gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'[articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193](#), che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti

dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'[articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312](#), in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui

all'articolo 9 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'[articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164](#), riportate nella seguente tabella:

Anno 2004		Anno 2005		Feriale (euro)	Festivo o notturno (euro)	Notturmo festivo (euro)
Livelli	Gradi/posizioni economiche	Parametri				
IX	Tenente Colonnello/ Maggiore	150,00	13,48	15,24	17,58	
VIII	Capitano	144,50	12,27	13,87	16,01	
VIII	Tenente	139,00	12,27	13,87	16,01	
VII-bis	Sottote- nente	133,25	11,71	13,24	15,27	
VII-bis	Mare- sciallo Aiutante SUPS {Luogote- nente}/ Mare-					

	sciallo				
	Aiutante				
	{Luogote-				
	nente}	139,00	11,71	13,24	15,27

VII-bis	Mare-				
	sciallo				
	Aiutante				
	SUPS/ Mare-				
	sciallo				
	Aiutante				
	(con 8 anni				
	nel grado)	135,50	11,71	13,24	15,27

VII-bis	Mare-				
	sciallo				
	Aiutante				
	SUPS/ Mare-				
	sciallo				
	Aiutante	133,00	11,71	13,24	15,27

VII	Mare-				
	sciallo				
	Capo	128,00	11,21	12,67	14,62

VI-bis	Mare-				
	sciallo				
	Ordinario	124,00	10,74	12,14	14,00

VI	Mare-				
	sciallo	120,75	10,26	11,60	13,39

VI-bis	Briga-				
	diere Capo				
	(con 8 anni				
	nel grado)	122,50	10,74	12,14	14,00

VI-bis	Briga-				
	diere Capo	120,25	10,74	12,14	14,00

VI	Briga-				
	diere	116,25	10,26	11,60	13,39

VI	Vice Briga-				
	diere	112,25	10,26	11,60	13,39

V	Appuntato				
	Scelto (con				
	8 anni nel				
	grado)	113,50	9,65	10,91	12,59

V	Appuntato				
	Scelto	111,50	9,65	10,91	12,59

V	Appuntato	108,00	9,65	10,91	12,59
---	-----------	--------	------	-------	-------

V	Carabiniere				
	Scelto/				
	Finanziere				
	Scelto	104,50	9,65	10,91	12,59

(3) ~~(4)~~

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51](#) ha disposto (con l'art. 29, comma

1) che "A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'[articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301](#), sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

=====							
Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° dicembre 2008	Parametri	Feriale	euro	Notturno o festivo	euro	Notturno festivo	euro

Gradi	Parametri	euro	euro	euro	euro	euro	euro
=====							
Tenente							
Colonnello/ Maggiore	150,00	15,18		17,17		19,81	

Capitano	144,50	14,63		16,53		19,08	

Tenente	139,00	14,07		15,90		18,35	

Sottotenente	133,25	13,49		15,25		17,59	

Maresciallo aiutante s.UPS "Luogotenente"/ Maresciallo aiutante "Luogotenente"	139,00	14,07		15,90		18,35	

Maresciallo aiutante s.UPS/ Maresciallo aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	13,71		15,51		17,89	

Maresciallo aiutante s.UPS/ Maresciallo aiutante	133,00	13,46		15,22		17,56	

Maresciallo capo	128,00	12,96		14,65		16,90	

Maresciallo ordinario	124,00	12,55		14,18		16,37	

Maresciallo	120,75	12,23	13,82	15,94
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	12,40	14,02	16,17
Brigadiere capo	120,25	12,17	13,76	15,87
Brigadiere	116,25	11,77	13,30	15,35
Vice Brigadiere	112,25	11,36	12,85	14,82
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	11,49	12,98	14,99
Appuntato scelto	111,50	11,29	12,76	14,72
Appuntato	108,00	10,93	12,36	14,26
Carabiniere scelto/ Finanziere scelto	104,50	10,57	11,96	13,80
Carabiniere/ Finanziere	101,25	10,25	11,59	13,37"

AGGIORNAMENTO (4)

Il [D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184](#), nel modificare l'art. 29, comma 1 del [D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51](#), ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'[articolo 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51](#), sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro o dal 31 dicembre 2009 ed a valere	Parametri	straordinario a decorrere Feriale festivo Notturmo festivo	Notturmo
		dal 2010	
Gradi	Parametri	Euro	Euro
Tenente	Colonnello/	Maggiore	150,00 15,52 17,54 20,24
Capitano	144,50	14,95	16,89 19,49
Tenente	139,00	14,38	16,25 18,76
Sottotenente	133,25	13,78	15,58 17,98
Maresciallo	Aiutante s. UPS	"Luogotenente"/	
Maresciallo 16,25	Aiutante	Luogotenente	139,00 14,38 18,76

Maresciallo				Aiutante s.UPS/				Maresciallo			
Aiutante (con 8				anni nel grado)		135,50		14,01		15,84	
											18,28
Maresciallo				Aiutante s.UPS/				Maresciallo			
Aiutante		133,00		13,76		15,55		17,95			
Maresciallo	capo		128,00		13,24		14,97		17,27		
Maresciallo				ordinario		124,00		12,83		14,50	
Maresciallo		120,00		12,49		14,12		16,29			
Brigadiere	capo			(con 8 anni nel				grado)		122,50	
12,67				14,33				16,52			
Brigadiere	capo		120,25		12,44		14,06		16,23		
Brigadiere		116,25		12,02		13,59		15,69			
Vice	Brigadiere		112,25		11,61		13,12		15,15		
Appuntato	scelto			(con 8 anni nel				grado)		113,50	
11,74				13,28				15,32			
Appuntato	scelto		111,50		11,54		13,04		15,05		
Appuntato		108,00		11,17		12,63		14,57			
Carabiniere				scelto/				Finanziere			
104,50		10,81		12,22		14,10					
Carabiniere/				Finanziere		101,25		10,48		11,84	
											13,66"

Art. 11

Indennita' pensionabile

1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'[articolo 44, comma 1, lettera b\), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164](#), sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

Incrementi dal 1	Ulteriori incrementi	Gradi	gennaio 2004 Euro	dal 1 gennaio 2005 Euro
Tenente Colonnello e		Maggiore		45,30 15,90
Capitano		44,50 15,60		Tenente 44,10 15,40
				Sottotenente 42,30 14,80
		Maresciallo Aiutante		s.UPS e Maresciallo Aiutante 43,10 15,10
		Maresciallo Capo		41,10 14,40
		Maresciallo		Ordinario 39,80 14,00
		Maresciallo		38,60 13,50
--	Brigadiere Capo		39,70 13,90	Brigadiere
37,30 13,10				Vice Brigadiere 37,10 13,10
				Appuntato Scelto 33,40 11,70
				Appuntato 30,40 10,70
				Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto 29,00 10,00

----- Carabiniere/ | | Finanziere | 28,00| 10,00 2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'[articolo 44, comma 1, lettera b\), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164](#), come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

	Dal 1° gennaio 2004	Dal 1° gennaio 2005
Gradi	Euro	Euro
Tenente Colonnello e Maggiore	761,30	777,20
Capitano	747,20	762,80
Tenente	740,40	755,80
Sottotenente	710,40	725,20
Maresciallo Aiutante s.UPS e Maresciallo Aiutante	723,30	738,40
Maresciallo Capo	690,70	705,10
Maresciallo Ordinario	669,20	683,20
Maresciallo	648,30	661,80
Brigadiere Capo	666,20	680,10
Brigadiere	626,80	639,90
Vice Brigadiere	623,70	636,80
Appuntato Scelto	561,10	572,80
Appuntato	510,80	521,50
Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto	468,40	478,40
Agente e qualifiche equiparate	432,20	442,20 (1) ((2))

AGGIORNAMENTO (1)

Il [D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220](#) ha disposto (con l'art. 6) le seguenti modifiche al comma 2 del presente articolo:

"1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'[articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301](#), sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:

Qualifica |Incremento dal |Ulteriore incremento

	1° gennaio 2005 (euro)	dal 1° novembre 2005 (euro)
Tenente colonnello e maggiore....	14,80	7,70
Capitano....	14,50	7,60
Tenente....	14,40	7,50
Sottotenente....	13,80	7,20
Maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo aiutante....	14,00	7,40
Maresciallo capo....	13,40	7,00
Maresciallo ordinario....	13,00	6,80
Maresciallo....	12,60	6,60
Brigadiere capo....	12,90	6,80
Brigadiere....	12,20	6,40
Vice brigadiere....	12,10	6,40
Appuntato scelto....	10,90	5,70
Appuntato....	9,90	5,20
Carabiniere scelto/finanziere scelto....	9,10	4,80
Carabiniere/finanziere....	8,40	4,40

2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui

all'[articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301](#), come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi	Misure mensili dal 1° gennaio 2005 (euro)	Misure mensili dal 1° novembre 2005 (euro)
	Tenente colonnello e maggiore....	792,00
Capitano....	777,30	784,90
Tenente....	770,20	777,70

Sottotenente....	739,00	746,20

Maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo aiutante....	752,40	759,80

Maresciallo capo....	718,50	725,50

Maresciallo ordinario....	696,20	703,00

Maresciallo....	674,40	681,00

Brigadiere capo....	693,00	699,80

Brigadiere....	652,10	658,50

Vice brigadiere....	648,90	655,30

Appuntato scelto....	583,70	589,40

Appuntato....	531,40	536,60

Carabiniere scelto/finanziere scelto....	487,50	492,30

Carabiniere/finanziere	450,60	455,00"

AGGIORNAMENTO (2)

Il [D.P.R.28 aprile 2006, n. 220](#) come modificato dal D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che:

"2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui

all'[articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301](#), come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

=====		
Gradi	Incrementi mensili lordi (euro)	Valori mensili lordi (euro)
=====		
Tenente		
Colonnello/Maggiore	13,00	812,70

Capitano	12,70	797,60

Tenente	12,60	790,30

Sottotenente	12,10	758,30

Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante	12,30	772,10

Maresciallo capo	11,80	737,30

Maresciallo ordinario	11,40	714,40
Maresciallo	11,00	692,00
Brigadiere Capo	11,30	711,10
Brigadiere	10,70	669,20
Vice Brigadiere	10,60	665,90
Appuntato Scelto	9,50	598,90
Appuntato	8,70	545,30
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	8,00	500,30
Carabiniere/Finanziere	12,90	467,90"

Le misure dell'indennita' mensile pensionabile sono incrementate e rideterminate nei suddetti importi mensili lordi a decorrere dal 1° ottobre 2007.

Art. 12.

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

Art. 13.

Indennita' di presenza festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'[articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140](#), e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

Art. 14.

Efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'[articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164](#), ed all'[articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348](#), e' incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2004:

- 1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
- 2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00;

b) per l'anno 2005:

- 1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00;
- 2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinarsi nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.
Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento di accordi e di concertazioni.

Art. 16.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 399.950.000 per il 2004 ed in euro 636.315.000 a decorrere dal 2005, si provvede con l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'[articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.1.5.4. "Fondi da ripartire per oneri di personale", al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 novembre 2004

CIAMPI

dei Ministri

Berlusconi, Presidente del Consiglio

Mazzella, Ministro per la funzione

pubblica

Pisanu, Ministro dell'interno

Martino, Ministro della difesa

Castelli, Ministro della giustizia

Alemanno, Ministro delle politiche

agricole e forestali

Siniscalco, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2004

Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 15
